



TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE III CIVILE

in persona del Giudice dott. Enrico Catanzaro, nel procedimento  
iscritto al n. 1592 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente

TRA

CONDOMINIO [REDACTED]

E

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.;

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.10.2021;

OSSERVA

Con ricorso regolarmente notificato a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A, il Condominio di [REDACTED] sito a Palermo, esponeva che in data 28.1.2020 aveva subito il distacco della fornitura elettrica per supposte morosità ammontanti a circa euro 4.700,00 frutto di conguagli effettuati dalla Società resistente e contestati *in toto* dal Condominio.

Chiedeva quindi col ricorso d'urgenza al Tribunale:

*verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c., emettere, con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari ed idonei diretti al ripristino immediato del servizio di fornitura elettrica, a carico della società Servizio Elettrico Nazionale.*

Soggiungeva, in ordine al *fumus*, che le somme portate nella fattura



contestata erano ormai prescritte e, in ordine al *periculum*, che la mancanza di corrente elettrica privava i condomini dell'energia necessaria al funzionamento di autoclavi, ascensori, luci condominiali creando un danno immediato ed irreparabile.

Si costituiva il Servizio Elettrico Nazionale provvedendo nelle more del giudizio al riallaccio della fornitura e tuttavia contestando le difese della parte ricorrente e la stessa ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. difettandone a suo dire i presupposti.

Le parti all'udienza del 4.10.2021 prendevano posizione sulla proposta transattivo conciliativa formulata dal giudice con l'ordinanza del 1.7.2021 rispettivamente rifiutandola (il Condominio) ed accettandola ( la Società resistente).

Preso atto del mancato accordo le parti, su invito del giudicante, concludevano rifacendosi ai propri atti e chiedendo che la causa venisse decisa.

Il Condomino pertanto oggi agisce in via cautelare rappresentando che il Servizio Elettrico Nazionale avrebbe arbitrariamente interrotto la fornitura di energia sulla base di una fattura non pagata di circa 4.700,00 euro, che tuttavia riportava somme ormai prescritte. Lamenta quindi l'interruzione del servizio per una morosità solo supposta e comunque contestata, e chiede il riallaccio (che nelle more è comunque avvenuto).

La domanda non è ammissibile per difetto del requisito del *periculum*.

Com'è noto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. oggi instaurato dal Condominio presuppone la sussistenza contemporanea sia del *fumus boni juris* (e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la



fondatezza della pretesa in contestazione in un futuro giudizio di merito) sia del *periculum in mora* (che ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza – anche soltanto di una delle suddette condizioni – impedisce la concessione della misura cautelare.

Il rimedio prescelto dal Condominio è dunque una procedura d'urgenza che è dettata quindi ad esclusiva tutela di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità (c.d. pericolo nel ritardo), sia da un pericolo di tardività (c.d. pericolo del ritardo);

Mancando tale pericolo, anche se la domanda fosse fondata e – paradossalmente- il diritto fosse persino riconosciuto dalla controparte, la domanda formulata per mezzo del ricorso ex art. 700 c.p.c. sarebbe ugualmente inammissibile.

Ora, nel caso di specie, il pericolo lamentato dal Condominio è di natura esclusivamente economica.

E' evidente infatti che nel caso in cui il ricorrente avesse ragione e cioè nel caso venisse dimostrato che la bolletta contestata fosse relativa a somministrazioni per le quali il diritto è ormai prescritto ogni somma pagata e non dovuta ben potrà essere ripetuta all'esito del giudizio di cognizione ordinario, oltre agli interessi legali.

Non vi è infatti dubbio che la parte resistente sia in grado di restituire la somma in questione per quanto possa essere gravata da interessi; non vi è pertanto in nessun caso un pregiudizio "irreparabile" per la posizione del ricorrente.



Ma non vi è nemmeno “pericolo del ritardo”, perché in qualsiasi momento il Condominio pagando quanto richiesto o cambiando gestore avrebbe potuto ottenere il riallaccio. Non sussisteva quindi alcun pericolo di restare senza energia elettrica a lungo, il pregiudizio non è mai stato cioè “irreparabile”, ma anzi era facilmente evitabile pagando quanto richiesto e riservandosi di agire per la restituzione dimostrando la fondatezza delle proprie ragioni. Il permanere senza energia a lungo sarebbe stata cioè la conseguenza (evitabile) della scelta consapevole da parte del Condominio di restare morosi e di non cercare un altro gestore.

Va però per completezza precisato che la cautela potrebbe essere concessa anche in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell'ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile, circostanza questo certamente inverosimile nel caso che ci occupa dato il modesto importo della bolletta da ripartire per altro tra tutti i Condomini.

Per altro tale ipotesi non è stata nemmeno adombrata dalla parte ricorrente che invece ha sottolineato esclusivamente la necessità di non incorrere in interruzioni nel servizio, circostanza questa che era facilmente evitabile sanando la morosità.

Ne consegue che in difetto del *periculum in mora* la domanda è inammissibile con assorbimento di ogni questione sulla sussistenza del *fumus* diventata irrilevante.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della causa e di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. in ordine al regime delle





spese di lite quando la parte risultata soccombente ha rifiutato una proposta conciliativa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del CONDOMINIO [REDACTED],

Palermo;

condanna il ricorrente Condominio al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.000,00 oltre ad IVA, cpa e rimborso spese forfetarie come per legge.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, in data 04/10/2021.

Il Giudice

*Dott. Enrico Catanzaro*

